

GIURISPRUDENZA ANNOTATA DI DIRITTO INDUSTRIALE

FONDATA DA
ADRIANO VANZETTI

DIRETTA DA

VINCENZO DI CATALDO
Prof. ord. di dir. comm.
nella Università di Catania

MARCO RICOLFI
Prof. ord. di dir. ind.
nella Università di Torino

MARCO SAVERIO SPOLIDORO
Prof. ord. di dir. ind.
nella Università Cattolica di Milano

DIRETTRICE DI REDAZIONE

ELISABETTA GAVUZZI
Avvocato in Milano

E REDATTA CON

DAVIDE ARCIDIACONO
Prof. ass. di dir. comm. dell'Università di Catania

ALBERTO CALTABIANO
Professore, Avvocato in Bologna

ALESSANDRO COGO
Prof. ass. di dir. comm.
nella Università di Torino

GIORGIO FLORIDIA
Prof. ord. di dir. ind.
nella Università Cattolica di Milano

LUIGI MANSANI
Prof. ord. di dir. comm.
nella Università di Parma

CRISTINA BELLOMUNNO
Avvocato in Milano

GIULIO BERGOMI
Dottore di ricerca in diritto industriale

FABIO BOSCARIOL DE ROBERTO
Avvocato in Milano

NICOLA BOTTERO
Avvocato in Torino

FABIO GHIRETTI
Avvocato in Milano

FRANCESCA MORRI
Ricercatore nella Università Cattolica di Milano

RICCARDO PEROTTI
Dottore di ricerca in diritto industriale

PIER LUIGI RONCAGLIA
Avvocato in Firenze

GIULIO ENRICO SIRONI
Dottore di ricerca in diritto industriale

FERNANDO LEONINI
Prof. ass. di dir. ind.
nella Università Cattolica
di Milano - sede di Piacenza

ROBERTO PENNISI
Prof. ord. di dir. ind.
nella Università di Catania

MICHELLE VANZETTI
Prof. ass. di dir. proc. civ. nell'Università di Milano

STEFANIA BERGIA
Dottore di ricerca in diritto industriale

RAFFAELLA BISCEGLIA
Dottore di ricerca in diritto industriale

MARK BOSSHARD
Dottore di ricerca in diritto industriale

GIOVANNI CAVANI
Avvocato in Modena

GIANFRANCO CRESPI
Avvocato in Milano

CARLO GINEVRA
Avvocato in Milano

VERONICA MAFFEI ALBERTI
Avvocato in Bologna

MARCO MERGATI
Avvocato in Milano

NOEMI PARROTTA
Avvocato in Firenze

MONICA RIVA
Dottore di ricerca in diritto industriale

FRANCESCO ROSSI
Dottore di ricerca in diritto industriale

ADRIANO SPONZILLI
Avvocato in Bologna

EUGENIA TONELLO
Avvocato in Torino

CARLA VASTA
Dottore di ricerca in diritto commerciale

L
2021

TOMO UNICO - 6963 / 7075

 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Sezione non inclusa

CORTE DI CASSAZIONE

6963. CORTE DI CASSAZIONE — 7 febbraio 2020, n. 2980 —
Pres. SCOTTI — Est. NAZZICONE — M.E.D.I.A. Mezzi Editoriali di
Informazione Aziendale s.r.l. (avv. Prado) c. Mecalux Italia s.r.l.
(avv.ti Franchini, Di Bella, Vecchi).

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598 n. 3 c.c. consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, in quanto tale imitazione è effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore (1).

La vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598 n. 3 c.c. solo se si connota come illecito antitrust, in quanto posto in essere da una impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie. La vendita sottocosto è favorevole ai consumatori ed al mercato sino a quando non giunga alla soppressione della concorrenza, e, perciò, si traduca in un danno per gli stessi consumatori ed il mercato, onde solo in tale ultima situazione si realizza l'illecito concorrenziale "da dumping interno" (2).

(1) La massima esprime un principio consolidato in materia di concorrenza parassitaria. Si vedano, *ex multis*, Cass. 12 ottobre 2018, n. 25607, in *Riv. dir. ind.*, 2019, II, 435 con nota di GRISANTI, *Concorrenza parassitaria: orientamenti giurisprudenziali e dottrinali*; tra le più recenti decisioni di merito, si possono ricordare: Trib. Brescia, 11 novembre 2020 (6944/2); Trib. Milano, 22 ottobre 2020 (6940/5); Trib. Milano, 3 dicembre 2019, in *AIDA*, 2020, 1, 799; Trib. Perugia, 17 ottobre 2019 (6821/5); Trib. Milano, 3 settembre 2018 (6681/4); App. Venezia, 9 giugno 2017 (6625/6); in dottrina, VANZETTI-DI CATALDO, 120; ARCIDIACONO, *Parassitismo e imitazione servile non confusoria*, Torino, 2017.

(2) L'orientamento giurisprudenziale ormai da tempo consolidato afferma che la vendita sottocosto costituisce atto di concorrenza sleale solo nell'ipotesi in cui si verifichi un'ipotesi di *dumping* vietato dalla normativa *antitrust*; ciò fermo restando che tale condotta può essere illecita se attuata al

(*Omissis*) — FATTI DI CAUSA.

Con sentenza del 26 maggio 2016, la Corte d'appello di Milano ha respinto l'impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città, la quale, disattendendo le altre domande proposte, aveva accertato la commissione di atti di concorrenza sleale nei confronti di M.E.D.I.A. s.r.l., in forza della pubblicità ingannevole diffusa da Mecalux Milano s.r.l. (poi Mecalux Italia s.r.l.), ed inibito l'ulteriore diffusione dei cataloghi cartacei informativi, destinati al mercato italiano, con indicazione di dati ad esso non riferibili.

Adita dalla medesima M.E.D.I.A. s.r.l., la corte territoriale,

per quanto ancora rileva, ha escluso che nella condotta della controparte fosse ravvisabile una concorrenza sleale c.d. parassitaria, posta in essere secondo il triplice comportamento stigmatizzato dall'appellante, consistente nell'imitazione servile del prodotto, nella pratica di prezzi non remunerativi e nell'offerta di comunicazioni pubblicitarie ingannevoli.

Sebbene, infatti, il tribunale abbia accertato quest'ultimo elemento, tuttavia, sotto il primo profilo, la corte del merito ha escluso che il format elaborato da M.E.D.I.A. s.r.l. costituisse un'usurpazione del progetto, attese le diffe-

di fuori dei limiti fissati dal d.p.r. 6 aprile 2001, n. 18, che disciplina le vendite sottocosto nel settore del commercio in attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Peraltro, come ricordato nella motivazione dell'ordinanza in commento, per un certo periodo (tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso), la giurisprudenza di legittimità aveva invece adottato un'interpretazione contraria rispetto alla liceità delle vendite sottocosto; in tal senso, si erano infatti espresse le decisioni citate nel provvedimento, ossia Cass. 21 aprile 1983, n. 2473 (1593/3), anche, in *Foro it.*, 1983, I, 1864, con nota di PARDOLESI, *Vendita sottocosto, annientamento del rivale e concorrenza sleale* e Cass. SS.UU., 22 maggio 1991, n. 5787 (2601), anche in *Foro it.*, 1992, I, 2204.

Nel senso di cui alla massima, si vedano, oltre a Cass. 26 gennaio 2006, n. 1636, in *Foro it.*, 2006 e in *Riv. dir. ind.*, 2006, 6, I, 331, con nota di CALLEGARI, *Tutela del titolo delle testate editoriali, delle rubriche e limiti di applicazione dell'art. 2598, n. 3 c.c. alle vendite sottocosto di giornali panino* (citata in motivazione come la decisione che aveva superato l'orientamento contrario alle vendite sottocosto), tra le più recenti, Trib. Milano, 2 agosto 2018, ord., in *Dir. ind.*, 2019, 335, con nota di FOGLIA, *Accordi di distribuzione tra libertà di iniziativa economica e boicottaggio*; Trib. Roma, 10 giugno 2010, in *Le Sez. Spec.*, 2010, 1, 413; Trib. Bologna, 12 giugno 2009, 5435/5; in dottrina, in materia di sottocosto, cfr. VANZETTI-D'AMICO, *La Spesa*, 106, con nota alla sentenza in commento, *Il Prezzo*, 1337.

Termine estratto capitolo

GIUDICI DI MERITO

6977. CORTE D'APPELLO DI MILANO — Sez. Spec. — 3 luglio 2019 — Pres. BONARETTI — Est. MILONE — Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, Vileda GmbH e FHP di R. Freudenberg s.a.s. (avv.ti Trevisan, Cuonzo) c. Dikai International Enterprise Co. Ltd. e Orlandi s.p.a. (avv.ti Boscarior De Roberto, Gatto, Martucci).

La scadenza di un brevetto per modello di utilità in corso di giudizio d'appello non determina cessazione della materia del contendere sulle domande di nullità e di contraffazione del brevetto, e, nonostante la scadenza, permane l'interesse della parte convenuta per contraffazione ad ottenere una pronuncia che accerti sia la nullità che la non contraffazione, in relazione alle domande che la sentenza impugnata ha rigettato, accertando la parziale validità e la contraffazione (1).

La strutturale differenza di moto dei singoli elementi di un cestello azionato meccanicamente da una leva avente la funzione di rimuovere l'acqua in eccesso da uno spazzolone per pavimenti e un anteriore brevetto per modello di utilità esclude che i due dispositivi risolvano lo stesso problema tecnico e quindi non permette di rilevare alcuna interferenza, neppure per equivalenti, tra i due prodotti (2).

(1) Principio pacifico. La pronuncia, di elaborazione giurisprudenziale, di cessazione della materia del contendere, presuppone che sia venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale proposta, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le stesse. Nel caso di specie, essendo stata ritualmente formulata una domanda di contraffazione volta al risarcimento del danno, la Corte ha correttamente affermato l'esistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile in capo ad una delle parti, tale da legittimare la pronuncia nel merito.

(2) La massima esprime un principio secondo cui forme diverse possano essere ritenute interferenti qualora si ritenga evidente che — a pari efficacia — dette forme non siano altro che una variante ovvia della struttura descritta nel modello, cioè già di per sé costituenti normale alternativa tecnica mediante la quale raggiungere il medesimo risultato. Va dunque valutato — in richiamo dei principi dettati in tema di equivalenza nei brevetti per invenzione (Cass. 9548/12), opportunamente calibrati sullo specifico ambito dei brevetti per modello di utilità — se la diversa conformazione dell'utensile o della parte di macchina, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, presenti

L'accertata, seppur parziale, validità di un modello di utilità è sufficiente ad escludere che l'invio di una diffida dal titolare ad un preteso contraffattore sia stato connotato da colpa, necessaria perché possa configurarsi un illecito, fonte di danni risarcibili, anche in considerazione della complessità in concreto della valutazione tecnica in ordine alla contraffazione, tradottasi nei due gradi di giudizio in decisioni contrastanti (3).

(Omissis) — SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Dikai International Enterprise Co. Ltd. era titolare del modello di utilità n. 269.122 (concesso il 21.11.2011 su domanda 11.12.2008) che ha ad oggetto un dispositivo di rimozione di acqua da un elemento carico d'acqua ed in particolare, come sintetizzato nella sentenza impugnata (v. pag. 5), un dispositivo che comprende "all'interno del secchio un cestello azionato meccanicamente da una leva a sua volta azionata da un pedale al fine di rimuovere l'acqua in eccesso da uno spazzolone per pavimenti".

Le società appellanti indicate in epigrafe hanno agito giudizialmente davanti al Tribunale di Milano, sezione specializzata in ma-

teria di impresa, per far dichiarare la nullità del suddetto modello di utilità n. 269.122, di titolarità di Dikai International Enterprise Co. Ltd. e di cui Orlandi s.p.a. è stata licenziataria esclusiva, nonché per far accertare la non contraffazione del modello da parte del prodotto denominato "Easy Wring Clean" realizzato dalle appellanti; le appellanti hanno chiesto inoltre la condanna di Orlandi s.p.a. al risarcimento del danno per l'illecito concorrenziale costituito da una diffida del 29.11.2011, inviata al sito di e-commerce Amazon, con la quale la licenziataria aveva reclamato la protezione derivante dal citato modello di utilità contro il prodotto realizzato dalle appellanti.

Nel giudizio di primo grado le società convenute, odierne appel-

carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente oggetto di tutela brevettuale, tenuto peraltro conto che la contraffazione per equivalenza non potrebbe essere esclusa nel caso in cui il bene accusato sia riprodotto, anche solo parzialmente, con una variazione apportata ad un singolo componente ancorché tale variazione debba qualificarsi non banale né ripetitiva della precedente (Cass. 30234/11).

(3) Principio che ha affiorato in giurisprudenza. Per un'ampia disamina di tale principio si veda, in particolare, Cass. 2018/12700.

Termine estratto capitolo

COMMISSIONE DEI RICORSI

7060. COMMISSIONE DEI RICORSI — 18 gennaio 2021 — Pres.
RAGONESI — Est. GAMBINO — SAIS Autolinee s.p.a. c. DGTPI —
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e c. SAIS Trasporti s.p.a.

Al fine di eliminare lo stato di incertezza che minerebbe i rapporti di scambio e l'economia di mercato, la possibilità de facto di opporre l'esistenza del rischio di confusione è preclusa dall'uso prolungato dei segni nel tempo (c.d. preclusione per coesistenza) allorquando: i) la commercializzazione dei servizi o dei prodotti recanti i marchi in conflitto sia avvenuta nello stesso Paese e per un ingente lasso di tempo; ii) il marchio non registrato sia stato utilizzato sin dall'origine, in buona fede, nonostante la sua domanda sia posteriore all'altra; iii) sussistano differenze tra i segni che siano percepibili da parte dei consumatori del mercato di sbocco (1).

(1) La massima in rassegna segna l'ingresso nella giurisprudenza della Commissione dei Ricorsi, dell'istituto della cosiddetta "preclusione per coesistenza", già applicato dalle sezioni specializzate, in forza del quale la pacifica convivenza tra segni simili, ove protratta per molto tempo, può escludere il rischio di confusione, dando dunque luogo ad una sorta di convalida atipica del segno successivo anche al di fuori dei limiti espressamente previsti dall'art. 28 del c.p.i. La decisione in commento appare invero peculiare soprattutto perché, dopo aver enunciato i requisiti che si ritrovano in massima, in altra parte della motivazione sostiene che la preclusione opererebbe quando la coesistenza tra i due segni — oltre a beneficiare di quei requisiti — avviene nella consapevolezza del titolare del marchio anteriore dell'uso del segno successivo. Dunque, nella medesima decisione si rinvencono in realtà due diverse definizioni della preclusione per coesistenza: una, più prossima per natura e struttura alla convalidazione, che richiede anche la consapevole tolleranza del titolare del marchio anteriore, e una che non la richiede.

Sulla preclusione per coesistenza si vedano, in questa *Rivista*, la nota a Corte di Giustizia UE, 22 settembre 2011, causa C-482/09 nel noto caso "*Budweiser*" (5778) nonché, in dottrina, l'approfondita e puntuale analisi di PENNISI, *Tutela del marchio e azioni ritardate: dalla preclusione per tolleranza alla preclusione per coesistenza*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, I, 18, nonché la recentissima *Defences to the Invalidation and Infringement of Trade Marks: From Preclusion Due to Acquiescence to Preclusion Due to Coexistence*, in *IIC* (2021) 52:169-188, in cui l'autore fa discendere direttamente dai principi enunciati dalla Corte di Giustizia una lettura sostanziale dell'istituto, in cui cioè i vari requisiti individuati dalla giurisprudenza rappresentano in realtà altrettanti indizi al fine di verificare il vero e solo requisito di fattispecie, rappresentato dal fatto che è venuto meno nel pubblico il rischio di confu-

(*Omissis*) — FATTO E PROCEDIMENTO.

In data 28 marzo 2016 la SAIS Autolinee s.p.a. depositava presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

(di seguito anche "Ufficio") la domanda di registrazione del marchio n. 302016000027482

Avente ad oggetto i servizi di "prenotazione di servizi di tra-

sione. In questo senso pare orientata anche la giurisprudenza. Trib. Milano, 2 febbraio 2018 (6645/1) e Trib. Milano, 17 febbraio 2016 (6391/2) hanno infatti espressamente sostenuto che la preclusione può operare solo se l'uso del marchio successivo non è tale da poter pregiudicare la funzione essenziale del marchio d'impresa, consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi.

Questa non sembrerebbe essere l'impostazione della commissione dei ricorsi, secondo la quale la *ratio* dell'istituto consisterebbe invece nella necessità di eliminare lo stato di incertezza nei traffici causato dalla possibilità di opporre al successivo utente un rischio di confusione: rischio che dunque — ad avviso della Commissione — potrebbe permanere senza che resti escluso l'operare della preclusione. In questo modo la Commissione si pone al di fuori dei principi indicati dalla Corte di Giustizia (e sempre seguiti sinora dai giudici ordinari) creando, di fatto, una sorta di convalidazione allargata, che potrebbe operare anche in casi in cui la funzione distintiva del marchio viene potenzialmente pregiudicata. Resta tuttavia ancora da capire quale potrebbe essere il fondamento normativo (ad esempio una, invero non facilmente ipotizzabile, estensione in via analogica della norma sulla convalidazione) di questa nuova versione della preclusione per coesistenza, atteso che — appunto — l'istituto, per come definito dalla Commissione, non appare in linea con i principi che disciplinano l'istituto nella giurisprudenza comunitaria e nazionale.

La Commissione parrebbe in particolare voler tenere distinto il piano del rischio di confusione in astratto (normalmente rilevante nella verifica di novità dei marchi registrati, di cui si occupa la Commissione) rispetto a quello del rischio di confusione in concreto, ossia quando si consideri che — in presenza degli altri requisiti (lunga durata della pacifica coesistenza e buona fede nell'utente successivo e, secondo una delle due versioni dell'istituto, anche conoscenza dell'uso del segno successivo da parte del titolare del diritto anteriore) — la preclusione per coesistenza, in caso di marchi registrati, potrebbe avere lo scopo di superare l'eventuale permanenza di un rischio di confusione in astratto grazie al rilievo della sopravvenuta assenza di un rischio di confusione in concreto (evitato appunto dalla lunga convivenza pacifica insieme all'esistenza di differenze percepibili tra i segni), dunque traducendosi solo in una attenuazione della tutela della funzione distintiva del marchio registrato, che

Termine estratto capitolo

CORTE DI GIUSTIZIA UE
E
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO UE

7064. CORTE DI GIUSTIZIA UE — 22 ottobre 2020 (in cause riunite C-720/18 e 721/18) — Pres. Est. VILARAS — Ferrari s.p.a. (avv.ti Pansch, Klopschinski, Sabellek, Hilge) c. DU (avv. Krogmann).

L'art. 12, paragrafo 1 e l'art. 13 della direttiva 2008/95/CE in materia d'impresa, devono essere interpretati nel senso che occorre ritenere che un marchio registrato per una categoria di prodotti e di pezzi di ricambio che li compongono abbia formato oggetto di un «uso effettivo», ai sensi di detto art. 12, paragrafo 1, per l'insieme dei prodotti rientranti in tale categoria e per i pezzi di ricambio che li compongono, se ha formato oggetto di un siffatto uso solo per alcuni di tali prodotti, quali le automobili sportive di lusso di valore molto elevato, o soltanto per i pezzi di ricambio o gli accessori che compongono alcuni di detti prodotti, a meno che non risulti dai fatti e dalle prove pertinenti che il consumatore che desidera acquistare gli stessi prodotti li percepisce come costituenti una sottocategoria autonoma della categoria dei prodotti per la quale il marchio di cui trattasi è stato registrato (1).

(1) Il giudizio che ha indotto il Giudice di rinvio (la Corte d'Appello di Düsseldorf) a rivolgersi in via di interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia riguarda il marchio internazionale “Testarossa”, registrato dalla Ferrari per una serie di prodotti tra cui “automobili e relativi ricambi”. Peculiarità del caso è che nel periodo rilevante per determinare la decadenza per non uso il marchio in questione — essendo il corrispondente celebre modello di auto sportiva fuori produzione dal 1996 — è stato usato solo per contraddistinguere i relativi pezzi di ricambio, autovetture di seconda mano commercializzate dalla stessa Ferrari e servizi di manutenzione: il Giudice del rinvio ha quindi domandato alla Corte di Giustizia se si debba tener conto di questi usi anche per determinare l'uso del marchio rispetto al prodotto non più in commercio. Il Giudice del rinvio ha investito la Corte di Giustizia anche della questione se il fatto che gli usi in questione riguardino uno specifico segmento di mercato, nella specie “automobili sportive di lusso di valore molto elevato e relativi pezzi di ricambio”, debba limitare al segmento in questione la rilevanza dell'uso e dunque la conservazione del marchio stesso. Il riferimento normativo è la norma relativa alla decadenza c.d. “parziale”, vale a dire per una parte dei prodotti/servizi per i quali il marchio è registrato (art. 13 della Direttiva n. 2008/95/CE, ora art. 21 della Direttiva 2015/2436/UE — per il quale “se motivi di decadenza di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è

L'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, deve essere interpretato nel senso che un marchio può formare oggetto di un uso effettivo da

registrato, l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi" —, cui corrisponde l'art. 27 c.p.i.).

Per quanto riguarda la questione dell'uso in relazione al segmento di mercato delle "automobili sportive di lusso di valore molto elevato e relativi pezzi di ricambio" — cui la Corte ha risposto nella prima massima congiuntamente alla questione del rilievo dell'uso per pezzi di ricambio (e la sovrapposizione dei due profili offusca in parte la chiarezza della massima stessa) — la Corte si riallaccia alla linea espressa a partire dalla sentenza Trib. CE, 14 luglio 2005, caso "*Aladin*" (4926/1), e poi costantemente riaffermata e specificata dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. da ultimo Corte Giust. UE, 16 luglio 2020 (in causa C-714/18 P) e dall'EUIPO (cfr. le Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio, Parte C, par. 2.8.4 e ss.). Nella sentenza *Aladin* il Tribunale — in relazione alla questione della prova dell'uso del marchio anteriore fatto valere nei confronti di un deposito successivo (ma gli stessi principi sono applicati anche in tema di decadenza per non uso: RICOLFI, 949) — il Tribunale dell'UE ha rilevato che ove il marchio "sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sottocategorie inquadrabili autonomamente" la prova di un uso relativo solo a una "sottocategoria" rileva a escludere la decadenza solo per la "sottocategoria"; mentre se "il marchio anteriore sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all'interno della categoria, la prova dell'utilizzazione seria del marchio per alcuni di tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente ... l'intera categoria medesima". Per determinare se la rilevanza dell'uso ai fini della decadenza debba essere circoscritta a una "sottocategoria" la giurisprudenza comunitaria è solita richiamare il criterio "dello scopo o della destinazione dei prodotti o dei servizi", in base al quale "poiché il consumatore cerca anzitutto un prodotto o un servizio che possa rispondere ai suoi specifici bisogni, la finalità o la destinazione del prodotto o servizio di cui trattasi riveste un carattere essenziale nell'orientamento della sua scelta. Pertanto, in quanto applicato dal consumatore prima di qualsiasi acquisto, il criterio della finalità o della destinazione costituisce un criterio fondamentale nella definizione di una sottocategoria di prodotti o servizi" (Trib. UE, 18 ottobre 2016, caso "*August Storck*", nel proc. T-367/14; e cfr. anche Trib. CE, 13 febbraio 2007, nel proc. T-256/04 e Trib. UE, 23 settembre 2009, nel proc. T-493/07).

Nella sentenza che si annota la Corte, ponendo l'accento sulla percezione del consumatore, ha precisato che per poter individuare una "sottocategoria" nel trattamento dell'ufficio di marchi, è necessario che la suddivisione del marchio

Termine estratto capitolo

REPERTORIO SISTEMATICO

AVVERTENZE

Nel Repertorio Sistematico che segue sono contenute sia le massime tratte dalle sentenze pubblicate per esteso in questo volume che quelle tratte dalle altre sentenze dell'annata di cui non si è ritenuta utile la pubblicazione per esteso.

Ad ogni massima desunta da una sentenza pubblicata per esteso segue, tra parentesi, l'indicazione dell'organo giudicante, della data, del numero attribuito alla sentenza stessa nella Giurisprudenza annotata di diritto industriale e del numero d'ordine della massima; le massime tratte da sentenze non pubblicate sono invece seguite, sempre tra parentesi, dall'indicazione dell'organo giudicante, dalla data, dai nomi del Presidente dell'organo e dell'estensore nonché da quelli delle parti.

Le massime sono suddivise per materia in 8 voci:

- Marchi (Marchi);
- Ditta, denominazione e ragione sociale, insegna (Ditta);
- Brevetti per invenzione (Invenzioni);
- Modelli industriali (Modelli);
- Concorrenza sleale (Concorrenza);
- Limiti alla concorrenza (Limiti concorrenza);
- Pubblicità ingannevole e comparativa (Pubblicità ingannevole);
- *Antitrust* (*Antitrust*).

Per ogni voce è stato predisposto un indice di argomenti, redatto secondo un ordine sistematico, e pubblicato in capo a ciascuna voce. In particolare, ad ogni argomento corrisponde una sottovoce, contraddistinta da un titolo e da un numero progressivo.

A tale indice seguono le massime, raggruppate per argomento in relazione alle varie sottovoci dell'indice stesso; il titolo di ogni sottovoce è ripetuto in epigrafe al relativo gruppo di massime. Anche i titoli delle sottovoci dell'indice cui non corrisponda alcuna massima sono ripetuti.

Alcune volte uno stesso argomento presenta non uno, ma più aspetti diversi, anche se collegati, ad ognuno dei quali corrisponde una autonoma sottovoce.

Quando ciò si verifica, talvolta, una sottovoce fa rinvio ad un'altra mediante una indicazione «v.» seguita dal numero di quest'ultima ed in tal caso le massime sono pubblicate tutte in corrispondenza della seconda; altre volte, invece, una sottovoce fa rinvio ad un'altra mediante una indicazione «v. anche» seguita dal numero di quest'ultima ed in tal caso le massime relative all'argomento sono ripartite tra le due sottovoci in relazione all'aspetto in esse prevalente.

Esemplificando, se occorre cercare i precedenti in materia di tentativo di storno, nel Repertorio relativo alla voce Concorrenza, si cerca sotto la sezione E) LE FATTISPECIE; qui la sottovoce 19 è dedicata allo storno di personale, e la sottovoce 19.4 è relativa al tentativo di storno di dipendenti.

Termine estratto capitolo

BREVETTI PER INVENZIONE

A) CONCETTO E REQUISITI

1. Originalità (novità intrinseca o attività inventiva).

- 1.1. CRITERI DI DETERMINAZIONE.
 - 1.1.1. *Progresso tecnico.*
 - 1.1.2. *Tecnico medio.*
 - 1.1.2.1. *Stato della tecnica.*
 - 1.1.2.1.1. *Principio degli equivalenti (v. anche 8.5.1.2).*
 - 1.1.3. *Prova storica.*
- 1.2. TIPI DI ORIGINALITÀ.
 - 1.2.1. *Invenzioni derivative.*
 - 1.2.1.1. *Invenzioni dipendenti.*
 - 1.2.1.1.1. *Invenzioni di perfezionamento.*
 - 1.2.1.1.2. *Invenzioni di traslazione.*
 - 1.2.1.1.2.1. *Invenzioni d'uso (v. anche 5.1.1.1.).*
 - 1.2.1.1.3. *Invenzioni di combinazione.*
- 1.3. FATTISPECIE.
 - 1.3.1. *Invenzioni chimiche e farmaceutiche.*
 - 1.3.2. *Invenzioni biotecnologiche.*
 - 1.3.3. *Invenzioni di software.*
- 1.4. RAPPORTI TRA ORIGINALITÀ E NOVITÀ.

2. Novità (novità estrinseca).

- 2.1. STATO DELLA TECNICA.
 - 2.1.1. *Divulgazione. Accessibilità al pubblico.*

- 2.1.1.1. *Possibilità di attuazione (v. anche 2.1.1.).*
- 2.1.1.2. *Ambito soggettivo.*
- 2.1.1.3. *Esposizione in fiera.*
- 2.1.2. *Precedente domanda di brevetto.*
 - 2.1.2.1. *Precedente domanda segreta di brevetto.*
 - 2.1.2.1.1. *Brevetti europei designanti l'Italia.*
 - 2.1.2.1.2. *Altri brevetti esteri.*
- 2.1.3. *Rivendicazione di priorità.*
- 2.2. FATTISPECIE.
- 2.3. RAPPORTI TRA NOVITÀ E ORIGINALITÀ (v. 1.4.).

3. Industrialità (v. anche 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8.).

4. Liceità.

- 4.1. CONTRARIETÀ ALLA LEGGE, ALL'ORDINE PUBBLICO E AL BUON COSTUME.
 - 4.1.1. *Prodotti medicinali.*
 - 4.1.2. *Invenzioni biotecnologiche.*

B) OGGETTO

5. In genere.

- 5.1. PRODOTTO.
 - 5.1.1. *Indicazione della funzione del prodotto.*

- 5.1.1.1. *Invenzione di nuovo uso (v. anche 1.2.1.2.1).*
- 5.1.2. *Invenzioni chimiche e farmaceutiche.*
- 5.1.2.1. *Formula generale.*
- 5.1.3. *Invenzioni biotecnologiche.*
- 5.2. PROCEDIMENTO.
- 5.3. MACCHINA UTENSILE.
- 5.4. SCOPERTE, TEORIE SCIENTIFICHE E METODI MATEMATICI.
- 5.5. PIANI, PRINCIPI E METODI (ART. 12, COMMA 2, LETT. B).
- 5.6. PROGRAMMI PER ELABORATORI.
- 5.7. PRESENTAZIONI DI INFORMAZIONI.
- 5.8. METODI CHIRURGICI E TERAPEUTICI.
- 5.9. RAZZE ANIMALI.
- 5.10. PROCEDIMENTI E PRODOTTI MICROBIOLOGICI.
- 5.11. NOVITÀ VEGETALI.

C) ACQUISTO DEL DIRITTO

6. *Soggetti del diritto.*

- 6.1. AVENTI DIRITTO AL BREVETTO.
- 6.2. AVENTI CAUSA DALL'INVENTORE.
- 6.3. BREVETTAMENTO DI TERZO NON AUTORIZZATO (V. ANCHE 15.1.4.).
- 6.3.1. *Rivendicazione del brevetto e tutela dell'inventore in genere.*
- 6.4. INVENZIONE DI DIPENDENTI.
- 6.4.1. *Titolarietà del datore di lavoro ex art. 64.1*
- 6.4.2. *Titolarietà del datore di lavoro salvo equo premio.*
- 6.4.2.1. *Determinazione dell'equo premio.*
- 6.4.3. *Titolarietà del dipendente salvo prelazione.*
- 6.4.4. *Arbitrato.*
- 6.4.5. *Invenzioni dei ricercatori delle*

- Università e degli enti pubblici di ricerca (art. 65 c.p.i.).*
- 6.5. PRESTATORE D'OPERA.
- 6.6. CONTITOLARITÀ.

7. **Brevettazione.**

- 7.1. DOMANDA.
- 7.1.1. *Descrizione.*
- 7.1.1.1. *Sufficienza della descrizione (v. 15.1.2.).*
- 7.1.2. *Domanda per più invenzioni.*
- 7.1.3. *Correzioni, limitazioni e integrazioni.*
- 7.2. ESAME DELL'UFFICIO.
- 7.2.1. *Richiesta di pareri.*
- 7.2.2. *Comunicazioni all'interessato.*
- 7.2.3. *Concessione e pubblicazioni.*
- 7.2.3.1. *Effetti della concessione.*
- 7.3. TASSA DI BREVETTO.
- 7.4. COMMISSIONE DEI RICORSI.
- 7.4.1. *Casi di ricorso.*
- 7.4.1.1. *Effetto sospensivo.*
- 7.4.2. *Termini e procedure.*
- 7.4.3. *Decisioni della commissione. Impugnabilità.*
- 7.5. INVENZIONI INTERESSANTI LA DIFESA MILITARE.

D) TUTELA DEL DIRITTO

8. **Ambito di tutela e violazione del diritto.**

- 8.1. IDENTIFICAZIONE DELL'INVENZIONE TUTELETTA (V. ANCHE 5.1.1.).
- 8.1.1. *Interpretazione del brevetto.*
- 8.1.2. *Individuazione del nucleo tutelabile.*
- 8.2. ESTENSIONE TERRITORIALE.
- 8.2.1. *Importazioni parallele.*
- 8.3. ESTENSIONE TEMPORALE.
- 8.3.1. *Momento iniziale della tutela.*

- 8.3.1.1. *Tutela in pendenza di procedimento di brevettazione (v. anche 9.8.).*
- 8.3.1.2. *Certificato protettivo complementare.*
- 8.4. LIMITI.
- 8.4.1. *Preuso.*
- 8.5. CONTRAFFAZIONE E USURPAZIONE.
- 8.5.1. *Atti lesivi del diritto (v. anche 9.3.1.).*
- 8.5.1.1. *Brevetto di procedimento.*
- 8.5.1.2. *Principio degli equivalenti (v. anche 1.1.2.1.1.).*
- 8.5.1.3. *Contraffazione evolutiva.*
- 8.5.1.4. *Contraffazione indiretta.*
- 8.5.2. *Agente provocatore.*
- 8.5.3. *Uso personale e domestico.*
- 8.5.4. *Uso sperimentale.*
- 8.5.5. *Esaurimento.*
- 8.5.6. *Giudizio di contraffazione.*
- 8.5.7. *Fattispecie.*
- 9. Azione di contraffazione.**
- 9.1. LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA.
- 9.1.1. *Chiamata in garanzia.*
- 9.1.2. *Fallimento.*
- 9.1.3. *Licenziatario.*
- 9.1.4. *Cooperazione e complicità.*
- 9.2. GIURISDIZIONE.
- 9.3. COMPETENZA.
- 9.3.1. *Atti lesivi del diritto del titolare (v. anche 8.5.1.).*
- 9.3.2. *Sezioni specializzate.*
- 9.4. PROVVEDIMENTI D'URGENZA.
- 9.4.1. *Competenza.*
- 9.4.2. *Descrizione.*
- 9.4.3. *Sequestro.*
- 9.4.4. *Inibitoria e penalità.*
- 9.4.5. *Ordine di ritiro dal commercio.*
- 9.4.6. *Sequestro conservativo.*
- 9.4.7. *Consulenza tecnica preventiva. Altri provvedimenti.*
- 9.4.8. *Pubblicazione del provvedimento cautelare.*
- 9.4.9. *Periculum in mora.*
- 9.5. NOTIFICHE ALL'UFFICIO BREVETTI E MARCHI.
- 9.6. PROVA IN GENERE. ONERE DELLA PROVA. CONSULENZA TECNICA.
- 9.6.1. *Ordine di esibizione (art. 121 c.p.i.).*
- 9.6.2. *Diritto di informazione (art. 121 bis c.p.i.).*
- 9.6.2.1. *Sanzioni.*
- 9.6.3. *Ordine di comunicazione della (o di accesso alla) documentazione bancaria, finanziaria e commerciale (art. 144 bis c.p.i.).*
- 9.7. RESPONSABILITÀ PROCESSUALE.
- 9.8. ALTRI ASPETTI PROCESSUALI.
- 9.8.1. *Sospensione del procedimento.*
- 9.9. AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO.
- 10. Sanzioni.**
- 10.1. INIBITORIA (V. ANCHE 9.4.4.).
- 10.1.1. *Estensione.*
- 10.1.2. *Esecuzione.*
- 10.2. RISARCIMENTO DEL DANNO.
- 10.2.1. *Colpa e dolo.*
- 10.2.2. *Criteri di quantificazione.*
- 10.2.3. *Retroversione degli utili.*
- 10.2.4. *Condanna generica.*
- 10.3. ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ.
- 10.4. SEQUESTRO (ART. 85, COMMA 3).
- 10.4.1. *Aggiudicazione al titolare (art. 85, comma 4).*
- 10.5. DISTRUZIONE E RIMOZIONE.
- 10.6. RITIRO DEFINITIVO DAL COMMERCIO.
- 10.7. PENALE.

- 10.8. CONTESTAZIONI (ART. 124).
- 10.9. PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.
- 10.10. SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA.

E) VICENDE DEL DIRITTO

11. Cessione di brevetto.

- 11.1. INVALIDITÀ DEL CONTRATTO.

12. Licenza di brevetto.

- 12.1. LICENZA CONTRATTUALE ORDINARIA.
 - 12.1.1. *Invalidità del contratto.*
- 12.2. LICENZA OBBLIGATORIA.
 - 12.2.1. *Onere di attuazione.*
 - 12.2.1.1. *Mancata o insufficiente attuazione.*
 - 12.2.1.1.1. *Prova.*
 - 12.2.1.1.2. *Esposizione in fiera.*
 - 12.2.1.1.3. *Importazione.*
 - 12.2.1.1.4. *Attuazione parziale.*
 - 12.2.1.1.5. *Cause indipendenti dalla volontà del titolare.*
 - 12.2.2. *Invenzioni dipendenti.*
 - 12.2.2.1. *Nuova varietà vegetale dipendente da brevetto biotecnologico e viceversa.*
 - 12.2.3. *Licenza volontaria sui principi attivi (art. 81 c.p.i.).*

13. Altre fattispecie.

- 13.1. SUCCESSIONE MORTIS CAUSA.
 - 13.1.1. *Comunione incidentale e divisione.*
- 13.2. ESPROPRIAZIONE.

14. Trascrizione.

F) NULLITÀ ED ESTINZIONE DEL DIRITTO

15. Nullità.

- 15.1. CAUSE.
 - 15.1.1. *Manca di originalità, novità, industrialità, liceità (v. 1., 2., 3., 4.).*
 - 15.1.2. *Insufficiente descrizione (art. 76.1. lett. b c.p.i.).*
 - 15.1.3. *Estensione dell'oggetto oltre la domanda iniziale (art. 76.1. lett. c c.p.i.) (v. anche 7.1.3.).*
 - 15.1.4. *Difetto di legittimazione del richiedente.*
- 15.2. NULLITÀ TOTALE E PARZIALE.
- 15.3. EQUO RIMBORSO (ART. 77.1., LETT. B C.P.I.).

16. Decadenza e rinuncia.

- 16.1. DECADENZA PER MANCATO PAGAMENTO DELLE TASSE.
 - 16.1.1. *Restitutio in integrum.*
- 16.2. DECADENZA PER MANCATA O INSUFFICIENTE ATTUAZIONE (V. ANCHE 12.2.).
 - 16.2.1. *Precedente concessione di licenza obbligatoria (v. anche 12.2.).*
- 16.3. DECADENZA PER POSTERIORE CONCESSIONE DI BREVETTI CON PRIORITÀ.
- 16.4. RINUNCIA.
 - 16.4.1. *Rinuncia parziale.*

17. Processo.

- 17.1. LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA.
 - 17.1.1. *Interesse ad agire.*
 - 17.1.2. *Legittimazione del licenziatario.*
 - 17.1.3. *Azione ed intervento del P.M.*
 - 17.1.4. *Litisconsorzio necessario.*
- 17.2. GIURISDIZIONE E COMPETENZA.
 - 17.2.1. *Elezione di domicilio.*

Termine estratto capitolo

MODELLI INDUSTRIALI

A) **MODELLI INDUSTRIALI: IN GENERALI**

B) **MODELLI DI UTILITÀ**

1. **Concetto.**

- 1.1. OGGETTO.
- 1.2. MODELLI DI UTILITÀ ED INVENZIONI.
- 1.2.1. *Fattispecie.*

2. **Requisiti.**

- 2.1. ORIGINALITÀ (V. ANCHE 1.2.).
- 2.1.1. *Dimensioni, materiali, ecc.*
- 2.1.2. *Combinazione.*
- 2.1.3. *Fattispecie.*
- 2.2. NOVITÀ.
- 2.2.1. *Divulgazione.*
- 2.3. INDUSTRIALITÀ.
- 2.4. LICEITÀ.

3. **Tutela del diritto.**

- 3.1. IDENTIFICAZIONE DEL MODELLO.
- 3.1.1. *Interpretazione del brevetto.*
- 3.1.2. *Riproduzione grafica e descrizione.*
- 3.2. ESTENSIONE TERRITORIALE (V. INVENZIONI, 8.2.).
- 3.3. ESTENSIONE TEMPORALE (V. ANCHE INVENZIONI, 8.3.).
- 3.4. CONTRAFFAZIONE E USURPAZIONE (V. ANCHE INVENZIONI, 8.5.).

- 3.4.1. *Giudizio di contraffazione.*
- 3.4.2. *Fattispecie.*

C) **MODELLI E DISEGNI**

4. **Concetto.**

- 4.1. MODELLI E DISEGNI.
- 4.1.1. *Prodotti complessi.*
- 4.1.2. *Parti staccate di prodotto.*
- 4.2. MODELLI DI UTILITÀ E MODELLI E DISEGNI.
- 4.3. MODELLI E ARTE APPLICATA ALL'INDUSTRIA.
- 4.3.1. *Problemi di diritto transitorio.*

5. **Requisiti.**

- 5.1. CARATTERE INDIVIDUALE.
- 5.1.1. *Criteri di valutazione.*
- 5.1.1.1. *Forme preesistenti. Libertà dell'autore del disegno o modello.*
- 5.1.1.2. *Parti di prodotto complesso.*
- 5.1.2. *Fattispecie.*
- 5.2. NOVITÀ.
- 5.2.1. *Divulgazione.*
- 5.2.1.1. *Termine di grazia.*
- 5.2.1.2. *Divulgazione derivante da abuso.*
- 5.2.2. *Criteri di valutazione.*
- 5.2.3. *Fattispecie.*
- 5.3. INDUSTRIALITÀ.
- 5.4. LICEITÀ. ESCLUSIONI DALLA REGISTRAZIONE.

5.5. PROBLEMI DI DIRITTO TRANSITORIO.

6. Tutela del diritto.

6.1. IDENTIFICAZIONE DEL MODELLO.

6.1.1. *Interpretazione del titolo.*

6.1.2. *Riproduzione grafica e descrizione.*

6.2. ESTENSIONE TERRITORIALE (V. INVENZIONI, 8.2.).

6.3. ESTENSIONE TEMPORALE (V. ANCHE INVENZIONI, 8.3.).

6.4. CONTRAFFAZIONE E USURPAZIONE (V. ANCHE INVENZIONI, 8.5.).

6.4.1. *Giudizio di contraffazione.*

6.4.2. *Fattispecie.*

6.4.3. *Parti di ricambio.*

6.5. PROBLEMI DI DIRITTO TRANSITORIO.

7. Serie omogenea.

D) PROBLEMI COMUNI

8. *Disegni e modelli non registrati.*

9. *Soggetti (v. anche Invenzioni, 6.).*

10. *Brevettazione e registrazione (v. anche Invenzioni, 7.).*

10.1. DOMANDA ALTERNATIVA (V. INVENZIONI, 20.2.).

10.2. CONVERSIONE (V. INVENZIONI, 20.3.).

10.3. PROCEDIMENTO.

11. *Azione di contraffazione (v. Invenzioni, 9.).*

12. *Sanzioni (v. Invenzioni, 10.).*

13. *Cessioni e licenze (v. Invenzioni, 11.; 12.).*

14. *Altre fattispecie traslative (v. Invenzioni, 13.).*

15. *Trascrizione (v. Invenzioni, 14.).*

16. *Nullità (v. Invenzioni, 15.).*

16.1. CAUSE (V. ANCHE INVENZIONI, 15.1.).

16.1.1. *Mancanza di originalità e di carattere individuale, novità, industrialità, liceità (v. 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 5.1.; 5.2.; 5.3.; 5.4.).*

16.1.2. *Insufficiente descrizione (v. anche Invenzioni, 15.1.2.).*

17. *Decadenza e rinuncia (v. Invenzioni, 16.).*

18. *Azione di nullità e decadenza (v. Invenzioni, 17.).*

19. *Azione di accertamento positivo della validità del brevetto (v. Invenzioni, 18.).*

E) DIRITTO MORALE

F) INTERFERENZA CON ISTITUTI DIVERSI

20. *Modelli e norme antimonopolistiche (v. Invenzioni, 19.).*

21. *Modelli e marchi di forma (v. Marchi, 4.2.).*

22. *Modelli e concorrenza sleale (v. Concorrenza sleale, 5.2.1.1.3.; 34.).*

23. *Modelli e diritto d'autore (v. 4.3.).*

23.1. REQUISITI DI TUTELA DEL DISEGNO INDUSTRIALE COME OPERA DELL'INGEGNO.

- | | |
|--|--|
| <p>23.2. PROBLEMI DI DIRITTO TRANSITORIO</p> <p>24. <i>Modelli e diritto tributario (v. Invenzioni, 24.).</i></p> | <p>25. <i>Convenzioni internazionali (v. anche Invenzioni, 25.).</i></p> <p>26. <i>Disciplina penale (v. Invenzioni, 26.).</i></p> |
|--|--|

A) MODELLI INDUSTRIALI: IN GENERE

B) MODELLI DI UTILITÀ

1. *Concetto.*

- 1.1. OGGETTO.
- 1.2. MODELLI DI UTILITÀ ED INVENZIONI.
- 1.2.1. *Fattispecie.*

2. *Requisiti.*

- 2.1. ORIGINALITÀ (v. ANCHE 1.2.).

Se una soluzione di un problema tecnico, oggetto di un brevetto per invenzione, pur conferendo una certa efficacia al dispositivo rivendicato, non presenta una apprezzabile originalità (o novità intrinseca, o “attività innovativa”), ma apparentemente si configura come semplice scelta di progettazione alla portata dell’esperto del ramo, capace di conferire effetti tecnici presumibilmente prevedibili al trovato rivendicato, il brevetto non è dotato dei requisiti di validità neppure quale modello di utilità. [App. Milano - Sez. Spec. - 5 ottobre 2020] [6989/1].

- 2.1.1. *Dimensioni, materiali, ecc.*
- 2.1.2. *Combinazione.*
- 2.1.3. *Fattispecie.*
- 2.2. NOVITÀ.
- 2.2.1. *Divulgazione.*
- 2.3. INDUSTRIALITÀ.
- 2.4. LICEITÀ.

3. *Tutela del diritto.*

- 3.1. IDENTIFICAZIONE DEL MODELLO.
 - 3.1.1. *Interpretazione del brevetto.*
 - 3.1.2. *Riproduzione grafica e descrizione.*
- 3.2. ESTENSIONE TERRITORIALE (V. INVENZIONI, 8.2.).
- 3.3. ESTENSIONE TEMPORALE (V. ANCHE INVENZIONI, 8.3.).
- 3.4. CONTRAFFAZIONE E USURPAZIONE (V. ANCHE INVENZIONI, 8.5.).

Il principio della libera riproducibilità dei pezzi di ricambio, previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 95 del 2001, e successivamente riprodotto nell'art. 241, c.p.i., introduce una deroga all'operatività della privativa in caso di modelli e disegni registrati relativi ad un prodotto complesso, allo scopo di permettere il ripristino dell'aspetto estetico originario del prodotto stesso con pezzi di ricambio non originali. Esso costituisce una eccezione dettata con esclusivo riferimento al *design* del componente, e quindi non assume rilievo in riferimento a componenti di prodotti aventi una funzione certamente non estetica, ma puramente tecnica, quali ralle (cuscinetti a sfera di grandi dimensioni), prodotti che vengono studiati e progettati appositamente per il singolo destinatario sulla base di conoscenze di determinate tecnologie non di pubblico dominio e che non vengono prodotti in serie. [App. Brescia, 19 febbraio 2021] [6998/2].

3.4.1. *Giudizio di contraffazione.*

La strutturale differenza di moto dei singoli elementi di un cestello azionato meccanicamente da una leva avente la funzione di rimuovere l'acqua in eccesso da uno spazzolone per pavimenti e un anteriore brevetto per modello di utilità esclude che i due dispositivi risolvano lo stesso problema tecnico e quindi non permette di rilevare alcuna interferenza, neppure per equivalenti, tra i due prodotti. [App. Milano - Sez. Spec. - 3 luglio 2019] [6977/2].

3.4.2. *Fattispecie.*

C) MODELLI E DISEGNI

4. *Concetto.*

4.1. MODELLI E DISEGNI

Termine estratto capitolo

CONCORRENZA SLEALE

A) NOZIONE DI CONCORRENZA

B) SOGGETTI

1. Rapporto di concorrenza.

- 1.1. CONCORRENZA FRA ESERCENTI ATTIVITÀ DIVERSE.
- 1.2. CONCORRENZA A LIVELLI ECONOMICI DIVERSI [V. ANCHE ANTITRUST-B) NORMATIVA NAZIONALE, 3.1.2.].
- 1.3. CONCORRENZA POTENZIALE.
 - 1.3.1. *Profilo spaziale.*
 - 1.3.2. *Profilo temporale.*
 - 1.3.3. *Profilo merceologico.*
- 1.4. CONCORRENZA INDIRETTA (V. 4.).
- 1.5. CONCORRENZA FRA PRODUTTORE E UTILIZZATORE.
- 1.6. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCORRENZA PER EFFETTO DELL'ATTO SLEALE.

2. Qualità di imprenditore.

- 2.1. IMPRESA IN ATTO.
- 2.2. IMPRESA IN FIERI.
- 2.3. IMPRESA CESSATA.
 - 2.3.1. *Impresa in liquidazione.*
 - 2.3.2. *Impresa fallita.*
- 2.4. IMPRESA PUBBLICA.
- 2.5. IMPRESA E GRUPPI DI SOCIETÀ.
- 2.6. ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE NON IMPRENDITORIALI.

3. Associazioni professionali.

- 3.1. LEGITTIMAZIONE ATTIVA (V. ANCHE 3.3.; 22.1.1.).
 - 3.1.1. *Legittimazione all'azione di risarcimento danni.*
- 3.2. LEGITTIMAZIONE PASSIVA.
- 3.3. ASSOCIAZIONI COSTITUITE ALL'ESTERO.

4. Atti di terzi imputabili al concorrente.

- 4.1. QUALITÀ DEL TERZO.
 - 4.1.1. *Dipendenti del concorrente.*
 - 4.1.2. *Altre fattispecie.*
- 4.2. RESPONSABILITÀ (SOLIDALE O AUTONOMA) DEL TERZO.

C) LE FATTISPECIE DELL'ART. 2598, NN. 1 E 2

5. Concorrenza sleale per confondibilità.

- 5.1. USO DI NOMI E SEGNI DISTINTIVI CONFONDIBILI.
 - 5.1.1. *Nomi e segni distintivi.*
 - 5.1.1.1. *Ditta, denominazione e ragione sociale.*
 - 5.1.1.2. *Insegna e sigla.*
 - 5.1.1.3. *Marchio.*
 - 5.1.1.4. *Segni distintivi atipici.*
 - 5.1.1.4.1. *Slogans e motti.*
 - 5.1.1.5. *Titolo, testata e rubriche (art. 100 l.a.).*

- | | |
|---|---|
| <p>5.1.2. <i>Validità e tutelabilità del segno.</i></p> <p>5.1.2.1. <i>Legittimità dell'uso del segno.</i></p> <p>5.1.3. <i>Effetto confusorio.</i></p> <p>5.1.3.1. <i>Giudizio di confondibilità.</i></p> <p>5.1.3.1.1. <i>Marchio rinomato.</i></p> <p>5.1.3.2. <i>Fattispecie.</i></p> <p>5.2. <i>IMITAZIONE SERVILE DI PRODOTTO.</i></p> <p>5.2.1. <i>Requisiti della forma del prodotto.</i></p> <p>5.2.1.1. <i>Capacità distintiva. Originalità. Arbitrarietà della forma.</i></p> <p>5.2.1.1.1. <i>Necessità o utilità tecnica o economica.</i></p> <p>5.2.1.1.2. <i>Forma che dà valore sostanziale.</i></p> <p>5.2.1.1.3. <i>Rapporti con la tutela brevettuale e dei modelli (v. anche 34).</i></p> <p>5.2.1.1.4. <i>Onere di differenziazione e varianti innocue (v. anche 5.2.1.1.2.).</i></p> <p>5.2.1.1.5. <i>Accreditamento della forma sul mercato.</i></p> <p>5.2.1.2. <i>Novità. Priorità di adozione.</i></p> <p>5.2.1.2.1. <i>Forme standardizzate o generalizzate.</i></p> <p>5.2.1.2.1.1 <i>Fattispecie.</i></p> <p>5.2.1.3. <i>Liceità.</i></p> <p>5.2.2. <i>Onere della prova in ordine ai requisiti della forma.</i></p> <p>5.2.3. <i>Effetto confusorio. Apposizione del marchio.</i></p> <p>5.2.3.1. <i>Imitazione di elementi strutturali e interni.</i></p> <p>5.2.3.2. <i>Giudizio di confondibilità.</i></p> <p>5.2.3.2.1. <i>Pubblico di riferimento.</i></p> <p>5.2.4. <i>Fattispecie.</i></p> <p>5.2.4.1. <i>Involucri, contenitori e confezioni.</i></p> <p>5.2.4.2. <i>Prodotti intercambiabili, complementari e accessori.</i></p> <p>5.2.4.2.1. <i>Pezzi di ricambio.</i></p> | <p>5.2.4.3. <i>Prodotto editoriale (art. 102 l.a.).</i></p> <p>5.2.4.4. <i>Prodotto fabbricato su commissione.</i></p> <p>5.2.4.5. <i>Software (videogiochi).</i></p> <p>5.3. <i>ALTRI MEZZI IDONEI A CREARE CONFUSIONE.</i></p> <p>5.3.1. <i>Imitazione di mezzi pubblicitari.</i></p> <p>5.3.2. <i>Raffigurazioni dei prodotti di un concorrente (v. anche 7.1.1.).</i></p> <p>5.3.3. <i>Metatag</i></p> <p>6. Concorrenza sleale per denigrazione.</p> <p>6.1. <i>DIFFUSIONE.</i></p> <p>6.2. <i>EFFETTO SCREDITANTE.</i></p> <p>6.2.1. <i>Notizie relative alla persona del concorrente.</i></p> <p>6.2.2. <i>Notizie relative a prodotti e attività del concorrente.</i></p> <p>6.3. <i>NOTIZIE VERE E FALSE.</i></p> <p>6.4. <i>CRITICA SCIENTIFICA O PSEUDO-SCIENTIFICA.</i></p> <p>6.5. <i>COMPARAZIONE FRA PRODOTTI O ATTIVITÀ (V. ANCHE 6.9.1.).</i></p> <p>6.6. <i>DIFFIDE E COMUNICAZIONI.</i></p> <p>6.6.1. <i>Diffida e legittima difesa (v. anche 9.4.).</i></p> <p>6.6.2. <i>Esistenza del diritto oggetto della diffida.</i></p> <p>6.6.3. <i>Pubblicazione di provvedimenti giudiziari.</i></p> <p>6.7. <i>PUBBLICITÀ DENIGRATORIA.</i></p> <p>6.7.1. <i>Pubblicità comparativa (v. anche 6.5.).</i></p> <p>6.7.2. <i>Pubblicità superlativa o iperbolica.</i></p> <p>6.8. <i>SCRIMINANTI.</i></p> <p>6.8.1. <i>Legittima difesa (v. anche 6.6.1.).</i></p> <p>6.8.1.1. <i>Proporzione fra l'offesa del proprio diritto e l'autotutela dello stesso.</i></p> |
|---|---|

- 6.8.2. Exceptio veritatis.
- 6.8.3. *Necessità*.
- 6.9. DENIGRAZIONE PROVENIENTE DA SOGGETTO NON CONCORRENTE.
- 6.9.1. *Warentest*.
- 6.10. INDIVIDUABILITÀ DEL SOGGETTO LESO E LEGITTIMAZIONE AD AGIRE.

7. **Concorrenza sleale per appropriazione di pregi (v. anche 15.).**

- 7.1. FATTISPECIE.
- 7.1.1. *Riproduzione di materiale pubblicitario e/o di prodotti altrui*.
- 7.2. RIFERIMENTO A MARCHIO ALTRUI CON LA PAROLA "TIPO" SIMILI.
- 7.3. FALSE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DI PROVENIENZA.
- 7.4. LOOK ALIKE

D) **Indicazioni geografiche**

8. **Indicazioni geografiche.**

- 8.1. DENOMINAZIONI D'ORIGINE PROTETTE (D.O.P.).
- 8.2. INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE (I.G.P.).
- 8.3. FATTISPECIE.

E) **LE FATTISPECIE DELL'ART. 2598, N. 3**

9. **In genere. Correttezza professionale.**

- 9.1. NOZIONE DI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE.
- 9.2. CORRETTEZZA ED ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO.
- 9.3. GIUDIZIO DI CORRETTEZZA. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI COMPORTAMENTI.
- 9.4. CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (V. ANCHE 6.6.1.; 6.8.1.).

- 9.5. RAPPORTI TRA NN. 1, 2 E 3 DELL'ART. 2598.

10. **Idoneità a danneggiare l'altrui azienda.**

11. **Violazione di esclusiva.**

- 11.1. CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO DELL'ESCLUSIVISTA [V. MARCHI 9.15.1.; ANTITRUST - A) REGOLE DI CONCORRENZA CE 10.4.; 11.5.; B) NORMATIVA NAZIONALE 4.2.2.].
- 11.2. MODALITÀ SQUALIFICANTI DELL'IMPORTAZIONE LIBERA.

12. **Violazione di norme pubblicitiche.**

- 12.1. EVASIONI FISCALI.
- 12.2. VIOLAZIONE DI LEGGI SANITARIE.
- 12.3. VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE (IN PARTICOLARE, VENDITA SENZA LICENZA).
- 12.4. CONTRABBANDO (E RIVENDITA A PREZZI RIBASSATI).
- 12.5. VIOLAZIONE DI NORME ANTITRUST (V. ANCHE 16.5.)

13. **Concorrenza di prezzo.**

- 13.1. VIOLAZIONE DI PREZZO IMPOSTO (VERTICAL PRICE AGREEMENT).
- 13.1.1. *Prova del patto relativo*.
- 13.2. VIOLAZIONE DEL PREZZO DI CARTELLO (HORIZONTAL PRICE AGREEMENT).
- 13.3. VENDITA SOTTOCOSTO.
- 13.4. GACHAGE.
- 13.5. RIBASSI A SCOPO DI NUOCERE (INTENTO MONOPOLISTICO).
- 13.6. RAPPORTO CON LA LEGGE ANTITRUST.

14. **Concorrenza parassitaria (v. anche 9.3.).**

14.1. SISTEMATICITÀ ED ESTENSIONE DELL'IMITAZIONE.

15. Pubblicità menzognera e altre fattispecie decettive.

15.1. GENERICITÀ E SPECIFICITÀ DEL MENDACIO.

15.2. SEGNI MENDACI.

15.3. GIUDIZIO DI DECETTIVITÀ.

15.4. PUBBLICITÀ REDAZIONALE (V. ANCHE 6.7.).

15.5. REPRESSIONE PUBBLICISTICA DELLA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE (V. ANCHE PUBBLICITÀ INGANNEVOLE).

16. Boicottaggio [v. anche Antitrust - B) Normativa nazionale 4.2.].

16.1. RIFIUTO CONCORDATO DI CONTRATTARE.

16.2. INDUZIONE ALLA VIOLAZIONE DI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI.

16.3. INTENTO MONOPOLISTICO.

16.4. TENTATIVO DI BOICOTTAGGIO.

16.5. RAPPORTO CON LA LEGGE ANTITRUST (V. ANCHE 12.5.).

17. Violazione di segreti (v. anche Invenzioni, I).

17.1. NOZIONE DI SEGRETO.

17.2. ACQUISIZIONE, RIVELAZIONE E UTILIZZAZIONE DI SEGRETI.

17.2.1. *Attuazione mediante l'altrui dipendente o ex dipendente.*

17.2.2. *Altre fattispecie.*

17.3. RAPPORTI TRA ARTT. 98-99 C.P.I. E 2598 N. 3 C.C..

18. Concorrenza dell'ex dipendente.

18.1. SFRUTTAMENTO DI SEGRETI (V. ANCHE 17.).

18.2. QUALIFICAZIONE DI SEGRETI

(V. LIMITI ALLA CONCORRENZA 2.; 8.).

18.3. CONCORRENZA DELL'EX AGENTE.

19. Storno di personale.

19.1. QUALIFICAZIONE DEI DIPENDENTI.

19.2. INTENTO DI DANNEGGIARE.

19.3. MODALITÀ SCORRETTE.

19.4. TENTATIVO DI STORNO.

19.5. STORNO DI AGENTI E DI ALTRI AUSILIARI.

20. Concorso nell'altrui inadempimento di obbligazioni.

20.1. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELITÀ.

21. Altre fattispecie.

21.1. *ALIUD PRO ALIO* (V. ANCHE 38.).21.2.

21.2. IMITAZIONE NON CONFUSORIA.

F) PROCESSO

22. Azione di concorrenza sleale in genere.

22.1. LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA (V. ANCHE 1.; 2.).

22.1.1. *Legittimazione delle associazioni (v. anche 3.).*

22.1.2. *Legittimazione del curatore fallimentare (v. anche 2.3.2.).*

22.1.3. *Legittimazione delle Camere di Commercio.*

22.2. GIURISDIZIONE E COMPETENZA.

22.3. ONERE DELLA PROVA E PROVE IN GENERE (V. ANCHE 5.2.2.; 5.2.3.2.; 13.1.1.).

22.4. DOMANDA.

23. Provvedimenti cautelari.

23.1. *Provvedimenti cautelari ex art. 700*

Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa

ANTITRUST

A) NOZIONE DI CONCORRENZA

B) SOGGETTI

1. Rapporto di concorrenza.

- 1.1. CONCORRENZA FRA ESERCENTI ATTIVITÀ DIVERSE.
- 1.2. CONCORRENZA A LIVELLI ECONOMICI DIVERSI [V. ANCHE ANTITRUST-B) NORMATIVA NAZIONALE, 3.1.2.].
- 1.3. CONCORRENZA POTENZIALE.
 - 1.3.1. *Profilo spaziale.*
 - 1.3.2. *Profilo temporale.*
 - 1.3.3. *Profilo merceologico.*
- 1.4. CONCORRENZA INDIRETTA (V. 4.).
- 1.5. CONCORRENZA FRA PRODUTTORE E UTILIZZATORE.
- 1.6. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCORRENZA PER EFFETTO DELL'ATTO SLEALE.

2. Qualità di imprenditore.

- 2.1. IMPRESA IN ATTO.
- 2.2. IMPRESA IN FIERI.
- 2.3. IMPRESA CESSATA.
 - 2.3.1. *Impresa in liquidazione.*
 - 2.3.2. *Impresa fallita.*
- 2.4. IMPRESA PUBBLICA.
- 2.5. IMPRESA E GRUPPI DI SOCIETÀ.
- 2.6. ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE NON IMPRENDITORIALI.

3. Associazioni professionali.

- 3.1. LEGITTIMAZIONE ATTIVA (V. ANCHE 3.3.; 22.1.1.).
 - 3.1.1. *Legittimazione all'azione di risarcimento danni.*
- 3.2. LEGITTIMAZIONE PASSIVA.
- 3.3. ASSOCIAZIONI COSTITUITE ALL'ESTERO.

4. Atti di terzi imputabili al concorrente.

- 4.1. QUALITÀ DEL TERZO.
 - 4.1.1. *Dipendenti del concorrente.*
 - 4.1.2. *Altre fattispecie.*
- 4.2. RESPONSABILITÀ (SOLIDALE O AUTONOMA) DEL TERZO.

C) LE FATTISPECIE DELL'ART. 2598, NN. 1 E 2

5. Concorrenza sleale per confondibilità.

- 5.1. USO DI NOMI E SEGNI DISTINTIVI CONFONDIBILI.
 - 5.1.1. *Nomi e segni distintivi.*
 - 5.1.1.1. *Ditta, denominazione e ragione sociale.*
 - 5.1.1.2. *Insegna e sigla.*
 - 5.1.1.3. *Marchio.*
 - 5.1.1.4. *Segni distintivi atipici.*
 - 5.1.1.4.1. *Slogans e motti.*
 - 5.1.1.5. *Titolo, testata e rubriche (art. 100 l.a.).*

- 5.1.2. *Validità e tutelabilità del segno.*
- 5.1.2.1. *Legittimità dell'uso del segno.*
- 5.1.3. *Effetto confusorio.*
- 5.1.3.1. *Giudizio di confondibilità.*
- 5.1.3.1.1. *Marchio rinomato.*
- 5.1.3.2. *Fattispecie.*
- 5.2. *IMITAZIONE SERVILE DI PRODOTTO.*
- 5.2.1. *Requisiti della forma del prodotto.*
- 5.2.1.1. *Capacità distintiva. Originalità. Arbitrarietà della forma.*
- 5.2.1.1.1. *Necessità o utilità tecnica o economica.*
- 5.2.1.1.2. *Forma che dà valore sostanziale.*
- 5.2.1.1.3. *Rapporti con la tutela brevettuale e dei modelli (v. anche 34).*
- 5.2.1.1.4. *Onere di differenziazione e varianti innocue (v. anche 5.2.1.1.2.).*
- 5.2.1.1.5. *Accreditamento della forma sul mercato.*
- 5.2.1.2. *Novità. Priorità di adozione.*
- 5.2.1.2.1. *Forme standardizzate o generalizzate.*
- 5.2.1.2.1.1. *Fattispecie.*
- 5.2.1.3. *Liceità.*
- 5.2.2. *Onere della prova in ordine ai requisiti della forma.*
- 5.2.3. *Effetto confusorio. Apposizione del marchio.*
- 5.2.3.1. *Imitazione di elementi strutturali e interni.*
- 5.2.3.2. *Giudizio di confondibilità.*
- 5.2.3.2.1. *Pubblico di riferimento.*
- 5.2.4. *Fattispecie.*
- 5.2.4.1. *Involucri, contenitori e confezioni.*
- 5.2.4.2. *Prodotti intercambiabili, complementari e accessori.*
- 5.2.4.2.1. *Pezzi di ricambio.*
- 5.2.4.3. *Prodotto editoriale (art. 102 l.a.).*
- 5.2.4.4. *Prodotto fabbricato su commissione.*
- 5.2.4.5. *Software (videogiochi).*
- 5.3. *ALTRI MEZZI IDONEI A CREARE CONFUSIONE.*
- 5.3.1. *Imitazione di mezzi pubblicitari.*
- 5.3.2. *Raffigurazioni dei prodotti di un concorrente (v. anche 7.1.1.).*
- 5.3.3. *Metatag*
- 6. Concorrenza sleale per denigrazione.**
- 6.1. *DIFFUSIONE.*
- 6.2. *EFFETTO SCREDITANTE.*
- 6.2.1. *Notizie relative alla persona del concorrente.*
- 6.2.2. *Notizie relative a prodotti e attività del concorrente.*
- 6.3. *NOTIZIE VERE E FALSE.*
- 6.4. *CRITICA SCIENTIFICA O PSEUDO-SCIENTIFICA.*
- 6.5. *COMPARAZIONE FRA PRODOTTI O ATTIVITÀ (V. ANCHE 6.9.1.).*
- 6.6. *DIFFIDE E COMUNICAZIONI.*
- 6.6.1. *Diffida e legittima difesa (v. anche 9.4.).*
- 6.6.2. *Esistenza del diritto oggetto della diffida.*
- 6.6.3. *Pubblicazione di provvedimenti giudiziari.*
- 6.7. *PUBBLICITÀ DENIGRATORIA.*
- 6.7.1. *Pubblicità comparativa (v. anche 6.5.).*
- 6.7.2. *Pubblicità superlativa o iperbolica.*
- 6.8. *SCRIMINANTI.*
- 6.8.1. *Legittima difesa (v. anche 6.6.1.).*
- 6.8.1.1. *Proporzione fra l'offesa del proprio diritto e l'autotutela dello stesso.*

- 6.8.2. Exceptio veritatis.
- 6.8.3. *Necessità*.
- 6.9. DENIGRAZIONE PROVENIENTE DA SOGGETTO NON CONCORRENTE.
- 6.9.1. Warentest.
- 6.10. INDIVIDUABILITÀ DEL SOGGETTO LESO E LEGITTIMAZIONE AD AGIRE.

7. Concorrenza sleale per appropriazione di pregi (v. anche 15.).

- 7.1. FATTISPECIE.
- 7.1.1. *Riproduzione di materiale pubblicitario e/o di prodotti altrui*.
- 7.2. RIFERIMENTO A MARCHIO ALTRUI CON LA PAROLA "TIPO" SIMILI.
- 7.3. FALSE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DI PROVENIENZA.
- 7.4. *LOOK ALIKE*

D) Indicazioni geografiche

8. Indicazioni geografiche.

- 8.1. DENOMINAZIONI D'ORIGINE PROTETTE (D.O.P.).
- 8.2. INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE (I.G.P.).
- 8.3. FATTISPECIE.

E) LE FATTISPECIE DELL'ART. 2598, N. 3

9. In genere. Correttezza professionale.

- 9.1. NOZIONE DI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE.
- 9.2. CORRETTEZZA ED ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO.
- 9.3. GIUDIZIO DI CORRETTEZZA. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI COMPORTAMENTI.
- 9.4. CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (V. ANCHE 6.6.1.; 6.8.1.).

- 9.5. RAPPORTI TRA NN. 1, 2 E 3 DELL'ART. 2598.

10. Idoneità a danneggiare l'altrui azienda.

11. Violazione di esclusiva.

- 11.1. CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO DELL'ESCLUSIVISTA [V. MARCHI 9.15.1.; ANTITRUST - A) REGOLE DI CONCORRENZA CE 10.4.; 11.5.; B) NORMATIVA NAZIONALE 4.2.2.].
- 11.2. MODALITÀ SQUALIFICANTI DELL'IMPORTAZIONE LIBERA.

12. Violazione di norme pubblicitistiche.

- 12.1. EVASIONI FISCALI.
- 12.2. VIOLAZIONE DI LEGGI SANITARIE.
- 12.3. VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE (IN PARTICOLARE, VENDITA SENZA LICENZA).
- 12.4. CONTRABBANDO (E RIVENDITA A PREZZI RIBASSATI).
- 12.5. VIOLAZIONE DI NORME ANTITRUST (V. ANCHE 16.5.)

13. Concorrenza di prezzo.

- 13.1. VIOLAZIONE DI PREZZO IMPOSTO (VERTICAL PRICE AGREEMENT).
- 13.1.1. *Prova del patto relativo*.
- 13.2. VIOLAZIONE DEL PREZZO DI CARTELLO (HORIZONTAL PRICE AGREEMENT).
- 13.3. VENDITA SOTTOCOSTO.
- 13.4. *GACHAGE*.
- 13.5. RIBASSI A SCOPO DI NUOCERE (INTENTO MONOPOLISTICO).
- 13.6. RAPPORTO CON LA LEGGE ANTITRUST.

14. Concorrenza parassitaria (v. anche 9.3.).

14.1. SISTEMATICITÀ ED ESTENSIONE DELL'IMITAZIONE.

15. Pubblicità menzognera e altre fattispecie decettive.

15.1. GENERICITÀ E SPECIFICITÀ DEL MENDACIO.

15.2. SEGNI MENDACI.

15.3. GIUDIZIO DI DECETTIVITÀ.

15.4. PUBBLICITÀ REDAZIONALE (V. ANCHE 6.7.).

15.5. REPRESSIONE PUBBLICISTICA DELLA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE (V. ANCHE PUBBLICITÀ INGANNEVOLE).

16. Boicottaggio [v. anche Antitrust - B) Normativa nazionale 4.2.].

16.1. RIFIUTO CONCORDATO DI CONTRATTARE.

16.2. INDUZIONE ALLA VIOLAZIONE DI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI.

16.3. INTENTO MONOPOLISTICO.

16.4. TENTATIVO DI BOICOTTAGGIO.

16.5. RAPPORTO CON LA LEGGE ANTITRUST (V. ANCHE 12.5.).

17. Violazione di segreti (v. anche Invenzioni, I).

17.1. NOZIONE DI SEGRETO.

17.2. ACQUISIZIONE, RIVELAZIONE E UTILIZZAZIONE DI SEGRETI.

17.2.1. *Attuazione mediante l'altrui dipendente o ex dipendente.*

17.2.2. *Altre fattispecie.*

17.3. RAPPORTI TRA ARTT. 98-99 C.P.I. E 2598 N. 3 C.C..

18. Concorrenza dell'ex dipendente.

18.1. SFRUTTAMENTO DI SEGRETI (V. ANCHE 17.).

18.2. CONDOTTE DI NIENTE

(V. LIMITI ALLA CONCORRENZA 2.; 8.).

18.3. CONCORRENZA DELL'EX AGENTE.

19. Storno di personale.

19.1. QUALIFICAZIONE DEI DIPENDENTI.

19.2. INTENTO DI DANNEGGIARE.

19.3. MODALITÀ SCORRETTE.

19.4. TENTATIVO DI STORNO.

19.5. STORNO DI AGENTI E DI ALTRI AUSILIARI.

20. Concorso nell'altrui inadempimento di obbligazioni.

20.1. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELITÀ.

21. Altre fattispecie.

21.1. ALIUD PRO ALIO (V. ANCHE 38.).21.2.

21.2. IMITAZIONE NON CONFUSORIA.

F) PROCESSO

22. Azione di concorrenza sleale in genere.

22.1. LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA (V. ANCHE 1.; 2.).

22.1.1. *Legittimazione delle associazioni (v. anche 3.).*

22.1.2. *Legittimazione del curatore fallimentare (v. anche 2.3.2.).*

22.1.3. *Legittimazione delle Camere di Commercio.*

22.2. GIURISDIZIONE E COMPETENZA.

22.3. ONERE DELLA PROVA E PROVE IN GENERE (V. ANCHE 5.2.2.; 5.2.3.2.; 13.1.1.).

22.4. DOMANDA.

23. Provvedimenti cautelari.

23.1. PROVVEDIMENTI EX ART. 700

Termine estratto capitolo